



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA

in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
in persona della dott.ssa MARIA PIA MAGALDI

nella causa civile
N.13468 /2023 R.G.A.C.

TRA

BARRY S.R.L.
elettivamente domiciliato in Roma, Indirizzo Telematico
presso lo studio dell'Avv. MURATORI FRANCO
che la rappresenta e difende, giusto mandato a margine dell'atto
introduttivo

E

INPS
elettivamente domiciliato in Roma, VIA CESARE BECCARIA, 29
presso lo studio dell'Avv. ATTANASIO MARIA CARLA
che lo rappresenta e difende, giusto mandato a margine dell'atto
introduttivo

all'udienza del 17/10/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 19.4.2023 la BARRY s.r.l. premesso
che l'INPS notificava ad essa ricorrente l'invito a regolarizzare del
30.03.2023 con la quale veniva informata dell'impossibilità di
certificare la regolarità contributiva in quanto sarebbero presenti
somme non versate alle Gestioni Lavoratori Dipendenti, GS
Committenti, Adr- Committenti co.co.co. e co.co.pro. per la



complessiva somma di € 186.483,13; che dalle tabelle contenute nel documento si evinceva che: la somma di € 183.364,83 era asseritamente dovuta alla gestione “Lavoratori dipendenti” relativamente al periodo compreso tra marzo 2012 e maggio 2019; che la somma di € 4,67 era asseritamente dovuta alla gestione “GS Committenti” relativamente al periodo maggio 2022; che la somma di € 3.113,63, era iscritta a ruolo.

Tanto esposto, lamentava che nessun atto era mai stato notificato ad essa ricorrente e che aveva avuto conoscenza della presunta debenza solamente con la notifica dell’avviso oggetto del giudizio.

In punto di diritto preliminarmente eccepiva la nullità degli avvisi di addebito e/o della cartelle indicate nell’atto impugnato sostenendo che non erano mai stati notificati. Sosteneva che cartelle/avvisi di addebito ed i relativi ruoli avrebbero dovuto essere in ogni caso annullati per decadenza del diritto alla riscossione sancito dall’art. 25 del D.Lgs. n.46/1999.

Eccepiva la prescrizione delle somme di cui era stato intimato il pagamento.

Concludeva chiedendo:

“- **in via principale**, accertata e dichiarata la nullità, illegittimità e/o inesistenza degli avvisi di addebito/cartelle di pagamento annullare le stesse e le iscrizioni a ruolo in questi contenute, per omessa notifica e/o per intervenuta decadenza ex art. 25 L. n. 46/1999;

- **sempre in via principale**, accertare e dichiarare l’intervenuta prescrizione delle somme iscritte a ruolo con le cartelle di pagamento /avvisi di addebito sottesi all’invito opposto e, per l’effetto annullare le stesse e le iscrizioni a ruolo in questi contenute”.

Si costituiva l’INPS eccependo l’inammissibilità del ricorso, sostenendo che l’invito a regolarizzare non è atto autonomamente impugnabile ed eccependo altresì la tardività dell’opposizione.

Nel merito sosteneva l’infondatezza della pretesa e concludeva chiedendo:

“- Dichiarare il ricorso inammissibile per i motivi di cui in assertiva;



- Dichiarare la carenza di interesse ad agire per i motivi di cui in assertiva;
- Rigettare l'avverso ricorso in quanto infondato e comunque non provato.
- In subordine, confermare l'invito a regolarizzare impugnato per l'importo".

Esaurita la trattazione, la causa veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.

La parte ricorrente agisce avverso l'invito a regolarizzare notificato in data 30.3.2023 e sostiene che gli avvisi di addebito nello stesso indicati non sono mai stati notificati.

L'INPS, negli scritti difensivi ha richiamato una nota della Sede nella quale si afferma che:

"l' avviso di addebito n. 397 2022 0024929909000 ivi segnalato è relativo all' inadempienza n. 3056 per il periodo di competenza 05.2022 . Si tratta di un modello DM10a ritualmente notificato con pec in data 11.01.2023 e regolarmente riscosso alla data odierna, in quanto pagato in Ader il 20.01.2023 ." inadempienze segnalate nn. 504 e 505 ivi indicate sono relative a note di rettifica all'epoca della loro generazione non pagate , per i periodi 03.2012(emessa in data 17.08.2021) e 04.2012 (emessa in data 14.09.2012) vedi docc. NRA allegati.

Le superiori note sono state sanate alla data del 30.04.2021.

L'inadempienza n. 3055 invece , l'unica non sanata alla data odierna e quindi correttamente inserita nell'invito a regolarizzare sopra citato, è una segnalazione di tipo 30 derivante da accertamento ispettivo (NIU 2022000662 -Data inizio ispezione 04/02/2022 Data fine ispezione 16/05/2022).riguarda dm vig attivi di tipo E relativamente ai periodi da 06.2016 a 05.2019. Il verbale di accertamento reca il Protocollo



INPS.7009.16/05/2022.0230692, notificato con pec in data 17.05.2022...”

Dalla documentazione in atti risulta, comunque, che l'avviso di addebito n. 397 2022 0024929909000 è stato notificato in data 11.1.2023 e non risulta essere stato tempestivamente impugnato.

La parte ricorrente non ha contestato, inoltre, quanto affermato dalla difesa dell'INPS relativamente al pagamento delle somme in data 20.1.2023.

Il ricorso deve, pertanto, essere respinto, considerato che le conclusioni formulate in ricorso afferiscono esclusivamente alle somme oggetto di avviso di addebito e/o cartella esattoriale.

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza

P.Q.M.

Respinge il ricorso e condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.000.

IL GIUDICE
Mariapia Magaldi

